

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E LA PERMANENZA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI “PASS SOSTA”

Art. 2 - REGOLE PER L’EMISSIONE DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA PER I RESIDENTI

Art. 3 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER FAVORIRE UNA CITTÀ A BASSE EMISSIONI

Art. 4 - RESIDENTI/DOMICILIATI IN ZTL E SOSTA NEI SETTORI OMOGENEI

Art. 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOSTA NEI SETTORI OMOGENEI

Art. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEL PASS

Art. 7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI ANNUI/MENSILI

Art. 8 - PARCHEGGI IN STRUTTURA

TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO PEDONALE PRIVILEGIATO (ZTPP)

Art. 10 - AMBITO TERRITORIALE

Art. 11 - FINALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 12 - ORARI DI VALIDITÀ DELLA ZTL

Art. 13 - DISCIPLINA DELLA SOSTA

Art. 14 - MODALITÀ DI CONTROLLO

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - CRITERI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 16 - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE (CONTRASSEGNO ANNUALE)

Art. 17 - DURATA MASSIMA DELLA PERMANENZA IN ZTL

Art. 18 - ACCESSO VEICOLI PER CARICO/SCARICO

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AUTORIZZATE

Art. 20 - CRITERI DI RILASCIO DEI-CONTRASSEGNI

Art. 21 – CONTRASSEGNI

TITOLO IV – SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 22 - SISTEMA DI RILEVAZIONE

Art. 23 - INFRAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24 - SANZIONI

Art. 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - RICHIAMI NORMATIVI

TITOLO I - CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI DELLA SOSTA RESIDENTI

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI “PASS SOSTA”

Il territorio comunale sottoposto a regolamentazione risulta suddiviso in settori omogenei all'interno dei quali la sosta dei veicoli viene regolamentata individuando appositi spazi delimitati con righe blu e destinati:

- alla sosta a pagamento con rotazione;
- alla sosta dei “residenti” titolari di apposito contrassegno.

SETTORE OMOGENEO A

corso Roma; piazza Zaninelli; via Carducci (est di via Orfane); via Dante (a nord di Vignati)/p.za Castello); via del Guasto; via Gorini (a sud di via Giambelli); via IV Novembre; via Marsala; via Rossetti; via S. Martino ; via XX Settembre (a sud di via Marsala); via XX Settembre (Roma-Marsala).

SETTORE OMOGENEO B

piazza del Mercato; piazza Ospitale; v.le Savoia-I.go Donatori del Sangue; via Bassi; via Carducci (ovest di via Orfane); via Cavour; via Fissiraga; via Gorini (a nord di via Giambelli); via Legnano; via Orfane; via Pallavicino (tratto a est di via Serravalle); via Pallavicino (tratto a nord di via Bassi); via S. Francesco d'Assisi; via S. Giacomo; via Solferino; via Volturmo; via XX Settembre (a nord di v. Volturmo) ; via XX Settembre (tratto Roma-Volturmo) (tratto P.za Ospitale - C.so Roma).

SETTORE OMOGENEO C

corso Adda; piazzale 3 Agosto; via Archinti; via Battaggio; via Brocchieri; via Callisto Piazza; via Colle Eghezzone; via Defendente Lodi; via Della Costa; via Indipendenza; via Lodino; via Lodovico Vistarini; via Maddalena; via Maffeo Vegio; via Magenta; via Mons. T.V. Benedetti; via Santa Maria del Sole; via Tito Fanfulla.

SETTORE OMOGENEO D1

piazzale Fiume; via Benedetto Croce; via Biancardi Dionigi; via Dante Alighieri; via Dei Visconti; via Giovanni Gandini; via Nino dall'Oro; via Polenghi (in carreggiata); via San Bassiano (lato sud); via Vignati; viale Agnelli (ad ovest di via S. Colombano); viale Trento e Trieste; vicolo Nicolò Tommaseo.

SETTORE OMOGENEO D2
viale Agnelli (ad est di via S. Colombano); corso Mazzini (a nord di via S. Cremonesi); <i>(Indicazione piano della sosta: “D2, nell’area ricompresa dalle vie non riconfermate nell’area pass A, a contorno del centro nel settore sud-est, quali viale Agnelli nel tratto ad est di via San Colombano e corso Mazzini nel tratto Agnelli-Secondo Cremonesi;”)</i>
SETTORE OMOGENEO D3
via Borgo d'Adda; via Bastioni; via Padre Giulio Granata; via Lungo Adda Bonaparte; via Melzi d'Eril; via Mosè Bianchi; via Granata Giulio Barnabita. <i>(Indicazione piano della sosta: “D3, nell’area a nord-est del centro, ricompresa tra le vie Mosè Bianchi, X Maggio e l’Adda. Ricomprende gli spazi di sosta esclusi dalla rimodulazione dell’area pass B e gli spazi di sosta di via Lungo Adda Bonaparte”)</i>
SETTORE OMOGENEO D4
via Defendente da Lodi (lato nord), via dei Pescatori, via Ferrari, via Mattei

All'interno del territorio comunale è inoltre individuata una Zona a Traffico Limitato (ZTL), puntualmente individuata nel successivo art. 10.

Art. 2 - REGOLE PER L’EMISSIONE DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA PER I RESIDENTI

1. I soggetti residenti o domiciliati per soli fini abitativi all’interno dei settori omogenei, così come sopra individuati, hanno diritto a richiedere l’emissione del contrassegno per la sosta nel solo caso in cui il richiedente (o un componente del nucleo familiare convivente) non abbia disponibilità di un adeguato posto auto privato ubicato all’interno del perimetro dei settori omogenei.

TUTTI I SETTORI OMOGENEI: a ogni singolo nucleo familiare che ne abbia titolo, potrà essere rilasciato n. 01 (uno) contrassegno (contraddistinto **RESIDENTI**) sul quale saranno riportati gli estremi identificativi relativi ai veicoli di cui il medesimo soggetto abbia disponibilità, in numero massimo pari a n. 03 (tre).

SETTORI OMOGENEI A-B-C-D1-D2-D3-D4: il rilascio dei contrassegni di cui al presente punto avverrà previo versamento di una tariffa forfettaria annua stabilita con provvedimento della Giunta Comunale differenziata per le persone residenti/domiciliate per fini abitativi e per le altre categorie di aventi titolo.

Art. 3 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER FAVORIRE UNA CITTÀ A BASSE EMISSIONI

1. L’avente titolo non dovrà corrispondere alcun importo qualora tutti i veicoli a cui si riferisce il contrassegno risultino alimentati esclusivamente da un motore elettrico e batterie ricaricabili da una fonte esterna.

2. L'avente titolo avrà diritto a una riduzione proporzionale per ogni veicolo, tra quelli a cui si riferisce il contrassegno, alimentati da un motore elettrico.
3. L'esenzione non si applica ai veicoli appartenenti alle attività produttive di cui al successivo art. 5 e ai veicoli con classificazione diversa da M1 (autovettura) ai sensi del Codice della strada; tali soggetti sono pertanto tenuti, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione dei veicoli utilizzati, al versamento del corrispettivo annuo previsto (in dodicesimi nel caso in cui il titolo al rilascio venga acquisito successivamente alla data del 30 aprile).

Art. 4 - RESIDENTI/DOMICILIATI IN ZTL E SOSTA NEI SETTORI OMOGENEI

1. Nell'ambito della regolamentazione della circolazione e della sosta all'interno della ZTL e della suddivisione in settori omogenei dell'area oggetto della presente regolamentazione, è data facoltà ai nuclei familiari residenti/domiciliati per fini abitativi all'interno della ZTL di richiedere il rilascio di n. 01 contrassegno autorizzativo il quale, nel rispetto delle modalità di seguito indicate, consente:
 - il transito e la sosta all'interno della ZTL, secondo quanto indicato nel presente regolamento;
 - la sosta all'interno delle aree regolamentate a pagamento (righe blu) individuate lungo i tratti viari compresi nel settore omogeneo di appartenenza, nel rispetto delle modalità indicate dalla segnaletica stradale presente in loco.

Art. 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOSTA NEI SETTORI OMOGENEI

1. Nell'ambito della regolamentazione della circolazione e della sosta all'interno della ZTL, e della suddivisione in settori omogenei dell'area oggetto della presente regolamentazione, viene data facoltà alle attività produttive di cui al punto c) dell'art. 19, di richiedere il rilascio di un numero massimo di n. 03 (tre) contrassegni riferiti ai veicoli di cui il medesimo soggetto abbia disponibilità, da utilizzare singolarmente e non contemporaneamente, il quale, nel rispetto delle modalità di seguito indicate, consente:
 - la sosta all'interno delle aree regolamentate a pagamento (righe blu) individuate lungo i tratti viari compresi all'interno dei settori omogenei A - B - C;
 - l'eventuale transito e sosta all'interno della ZTL, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEL PASS

1. L'elenco dei documenti da presentare ai fini dell'ottenimento dei contrassegni viene stabilito con provvedimento della Giunta Comunale/Dirigente

Art. 7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI ANNUI/MENSILI

1. Nella delibera di approvazione delle tariffe saranno indicate le modalità di versamento degli importi dovuti.

Art. 8 - PARCHEGGI IN STRUTTURA

1. I contrassegni di cui al presente regolamento non consentono l'utilizzo dei parcheggi in struttura.

TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO PEDONALE PRIVILEGIATO (ZTPP)

1. La Zona a Traffico Limitato (di seguito ZTL), come definita dall'art. 3 c. 1 punto 54 del N.C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. La ZTL è pertanto un'area urbana in cui l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sono regolamentati mediante appositi provvedimenti, al fine di garantire la sicurezza stradale, la vivibilità dello spazio pubblico, la tutela dell'ambiente e la fruibilità del centro storico della Città di Lodi.
3. All'interno della ZTL, con il medesimo perimetro, viene istituita una Zona a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP), ove i veicoli - in ragione delle precipue caratteristiche di ogni strada - devono circolare a una velocità massima di 30 km/h, dando la precedenza ai pedoni negli attraversamenti delle carreggiate stradali, ovunque effettuati. Tale ZTPP verrà evidenziata mediante un apposito pannello integrativo. Nel prosieguo del presente provvedimento la dicitura "ZTL" è ritenuta comprensiva anche della qualifica di ZTPP.
4. Fatte salve le previsioni del Codice della strada, la disciplina generale della circolazione è stabilita dal presente regolamento.

Art. 10 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale della ZTL del centro storico è quello stabilito dalle delibere di G.C. n°31 del 02 febbraio 1999, n°59 del 09 marzo 2004, n°222 del 14 settembre 2004 e n°16 del 17 gennaio 2013;
2. La delimitazione territoriale della ZTL è individuata come segue:
 - Via Castelfidardo
 - Piazza Castello (eccetto il tratto viario di collegamento tra Via del Guasto e Viale Dante per i veicoli circolanti lungo la direttrice Via Solferino - Viale Dante)
 - Via Cavour (tratto Corso Roma - Via Volturno)
 - Via Cingia
 - Via De Lemene
 - Piazza della Vittoria
 - Via Gabba
 - Via Gaffurio
 - Via Garibaldi
 - Via Incoronata
 - Via Marsala (tratto Piazza della Vittoria - Via XX Settembre*)
 - Via O. Morena
 - Corso Roma (tratto Via XX Settembre* - Piazza della Vittoria)
 - Corso Roma (tratto Via XX Settembre* - Via Legnano)
 - Via Rossetti (tratto Via Castelfidardo - Civico 4)
 - Piazza San Lorenzo
 - Corso Umberto I
 - Via Verdi

- Corso Vittorio Emanuele II
 - Via Volturno (tratto tra Corso Umberto I e Piazza Mercato*);
3. All'interno dell'area così individuata si applicano le disposizioni del presente regolamento.
4. Eventuali modifiche alla delimitazione della ZTL sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7 c.9 del D.Lgs 285/1992.

Art. 11 - FINALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Il presente disciplinare persegue i seguenti obiettivi:
- a) migliorare la sicurezza stradale e la tutela delle persone più vulnerabili;
 - b) aumentare l'attrattività e la fruibilità del centro storico come luogo sociale e commerciale;
 - c) razionalizzare l'accesso e la sosta dei veicoli in funzione delle reali necessità;
 - d) valorizzare lo spazio pubblico come bene comune.

Art. 12 - ORARI DI VALIDITÀ DELLA ZTL

1. La ZTL è attiva in via permanente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli non autorizzati.
3. La rilevazione degli accessi avviene tramite varchi elettronici.
4. Per la sosta non autorizzata è prevista, inoltre, la rimozione forzata.

Art. 13 - DISCIPLINA DELLA SOSTA

1. La sosta è consentita esclusivamente all'interno degli appositi stalli di sosta; al di fuori di essi è vietata.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai veicoli regolarmente autorizzati a transitare e sostare in ZTL.

Art. 14 - MODALITÀ DI CONTROLLO

1. L'accesso e l'uscita dalla ZTL - ai fini della verifica dell'orario di ingresso e di uscita nonché del rispetto del tempo massimo di transito e di sosta - sono monitorati da sistemi di rilevamento automatico mediante telecamere.
2. La registrazione dell'orario di ingresso e di uscita consente di verificare il rispetto del tempo massimo autorizzato di transito e di sosta associato alla categoria dei pass annuali.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - CRITERI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. L'accesso e la sosta nella ZTL sono consentiti esclusivamente a veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo i criteri e le modalità del presente disciplinare, in funzione delle specifiche necessità.
2. Fanno eccezione le categorie di veicoli previste da specifica ordinanza emanata a regolamentazione della circolazione nella ZTL.

Art. 16 - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE (CONTRASSEGNO ANNUALE)

1. Le autorizzazioni hanno validità annuale (anno solare) e sono articolate in 3 (tre) categorie, identificate con i codici CS1, CS2, CS3, che determinano la durata massima di permanenza (transito e sosta) in ZTL.

2. Ogni CONTRASSEGNO specifica ulteriori condizioni di rilascio, tra cui:
 - a) le fasce orarie di validità;
 - b) eventuali tariffe applicabili.

Art. 17 - DURATA MASSIMA DELLA PERMANENZA IN ZTL

1. I tempi massimi di permanenza (transito e sosta) all'interno della ZTL sono:
 - Pass annuale CS1: 45 minuti
 - Pass annuale CS2: 120 minuti
 - Pass annuale CS3: durata illimitata
2. Il superamento del tempo massimo costituisce una violazione delle norme del Codice della Strada.

Art. 18 - ACCESSO VEICOLI PER CARICO/SCARICO

1. Le operazioni di carico/scarico sono consentite all'interno delle fasce orarie diurne, secondo la seguente articolazione:
 - Lunedì - venerdì: 6:00-10:00;14:30-16:00;
 - Sabato: 6:00-9:30.
2. L'accesso e l'uscita dalla ZTL devono avvenire entrambi all'interno della fascia oraria consentita.
3. Non sono previste deroghe, salvo quelle esplicitamente indicate per esigenze sanitarie urgenti o autorizzate dalla Polizia Locale.
4. I proprietari di veicoli che necessitano di accessi ricorrenti per il carico/scarico devono comunicare preventivamente le targhe dei veicoli utilizzati e dimostrare l'effettiva necessità, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale. In caso di esito positivo, riceveranno un'autorizzazione con scadenza non oltre il 31/12 dell'anno in cui è stata presentata la richiesta.
5. Le richieste di accesso occasionale sono gestite mediante procedura semplificata, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, con possibilità di regolarizzazione entro 24 ore (per i fornitori occasionali).

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AUTORIZZATE

1. Le categorie autorizzate all'accesso alla ZTL sono classificate in base alla destinazione d'uso e alla necessità di accesso:
 - a) Residenti e domiciliati con posto auto privato;
 - b) Residenti e domiciliati senza posto auto;
 - c) Attività produttive e commerciali con sede nella ZTL;
 - d) Servizi urgenti di assistenza sanitaria;
 - e) Enti pubblici, stampa.
2. Nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale con cui sono stabiliti i criteri di rilascio dei contrassegni, sono individuate le categorie di veicoli e utenti che all'interno della ZTL hanno facoltà di circolare senza necessità di contrassegno autorizzativo, previa comunicazione degli estremi identificativi del veicolo.

Art. 20 - CRITERI DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

1. Il rilascio del pass annuale è subordinato alla presentazione di apposita istanza, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
2. Ogni categoria ha diritto ad una durata massima di accesso/sosta commisurata alle reali esigenze, come dettagliato nell'allegato A, e previo invio della documentazione prevista come stabilito all'art. 6.
3. Nella ZTL vige il divieto di circolazione permanente (0-24). In deroga, possono essere accordati permessi di circolazione subordinati a speciali condizioni, come indicato nel presente regolamento. Tali permessi si dividono in base alle categorie di utenti interessati alla circolazione, come previsto dal presente regolamento, e devono essere ottenuti prima di accedere alla ZTL.

Art. 21 - CONTRASSEGNI

1. Gli interessati a ottenere il pass per la ZTL devono presentare apposita istanza, consistente nella dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente regolamentazione.
Nel modello il dichiarante attesta la presa visione delle norme di cui alla presente regolamentazione.
2. Alla scadenza di validità del contrassegno, gli interessati possono riattivare gli adempimenti per ottenerne il rinnovo oppure restituirlo al Comando di Polizia Locale.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza, per consentire le attività di verifica del rilascio del nuovo pass.
In ogni caso i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare in capo ai titolari, i requisiti per il rilascio. In tali casi i permessi devono essere restituiti alla Polizia Locale.
3. Qualora il titolare continui a utilizzare il permesso sarà sanzionato ai sensi del Codice della strada; gli operatori di polizia stradale, in caso di accertamento a seguito di un controllo, procedono al ritiro del pass.
4. In caso di cessione della proprietà del veicolo, il titolare deve restituire il contrassegno alla Polizia Locale; qualora necessiti di sostituire la targa del veicolo, il permesso deve essere aggiornato presso l'ufficio che l'ha rilasciato.
5. In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento, distruzione del permesso, il titolare dovrà richiedere un nuovo permesso.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, gli organi di polizia stradale che accertano abusi nell'utilizzo del permesso possono procedere all'immediato ritiro dello stesso.
In caso di tre ritiri, il permesso viene revocato.
7. È fatto obbligo al conducente del veicolo autorizzato di esporre il pass in modo ben visibile e di esibirlo a richiesta agli organi di polizia stradale.
8. Il contrassegno si riferisce tassativamente al veicolo la cui targa è riportata sullo stesso. Se riporta più targhe va utilizzato per ogni singolo accesso

TITOLO IV – SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 22 - SISTEMA DI RILEVAZIONE

1. I varchi di accesso e uscita sono dotati di sistema elettronico per il rilevamento automatico delle targhe dei veicoli che circolano nella Zona a Traffico Limitato.

2. I dati rilevati sono utilizzati per verificare il rispetto delle fasce orarie, dei tempi massimi di permanenza e della validità del pass annuale.
3. Il rilevamento è sempre possibile, anche da operatori di polizia stradale, mediante contestazione immediata.

Art. 23 - INFRAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

1. Costituiscono infrazione:
 - a) L'accesso alla ZTL senza autorizzazione valida;
 - b) La sosta fuori dagli stalli autorizzati;
 - c) La violazione delle condizioni di rilascio

Art. 24 - SANZIONI

1. Il titolare del contrassegno per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, anche nelle aree soggette a controllo elettronico, è tenuto a esporre il permesso in modo ben visibile osservando esternamente il parabrezza anteriore del veicolo.
In tutti i casi di autorizzazione alla permanenza per un tempo determinato, vige anche l'obbligo di indicare l'orario di arrivo, mediante disco orario o altra indicazione scritta.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della strada, chiunque non esponga correttamente nella parte anteriore del veicolo il permesso o violi i precetti della presente regolamentazione, è soggetto a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta di euro 50,00 oltre a spese di procedimento e notifica.
3. Nel caso in cui a un permesso di circolazione siano associati più veicoli con circolazione simultanea vietata, si considera non autorizzato alla circolazione (e quindi sanzionabile ai sensi del Codice della strada) il veicolo o i veicoli che accedono alla Zona a traffico limitato successivamente al primo, quando quest'ultimo non è ancora transitato da uno dei varchi di uscita.
4. Per i veicoli che non rispettano il tempo massimo di circolazione all'interno della ZTL (intendendo con essa sia la fase dinamica sia quella statica) previsto dal relativo permesso, ovvero effettuano la sosta sulla strada quando il permesso non lo consente, si applicano le sanzioni previste dal Codice della strada.

Art. 25 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, i permessi già rilasciati mantengono la validità fino alla loro scadenza, salvo che siano richieste modifiche per le quali si applicano le nuove norme approvate.
2. I permessi già emessi che prevedono la sosta a tempo vengono adeguati alle nuove disposizioni in materia. In particolare, alla durata della sosta autorizzata si sostituisce la durata della permanenza (circolazione e sosta), da intendersi come il tempo intercorrente fra l'ingresso del veicolo in ZTL e la successiva uscita.

Art. 26 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al Codice della Strada e ai regolamenti comunali vigenti.

ALLEGATO A

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	Durata pass ⁽¹⁾	Tariffa	Fascia oraria	Varchi
RESIDENTI DOMICILIATI NELLA ZTL	Con posto auto privato	CS3	No	0-24	Solo prossimità
	Senza posto auto privato	CS1	No	0-24	Solo prossimità
RESIDENTI NON DOMICILIATI NELLA ZTL	Con posto auto privato nella ZTL	CS3	No	0-24	Solo prossimità
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	Servizio urgenti a domicilio sede	CS2	No	0-24	Tutti
	Attività artigianali con sede nella ZTL (no domicilio)	CS1	No	8-20	Solo prossimità
	Imprese di pulizia	CS1	No	0-24	Tutti
	Imprese funebri	CS2	No	0-24	Tutti
	Attività commerciali con sede nella ZTL	CS1	No	8-20	Solo prossimità
	Tabaccherie e gioiellerie e pubblici esercizi di somministrazione	CS1	No	0-24	Solo prossimità
	Recapito di merce deperibile	CS1	No	8-20	Tutti
	Florovivaisti, farmaceutici, quotidiani, pizze, rosticcerie, fornai, pasticcerie, supermercati	CS1	No	8-20	Tutti
	Rappresentanti di commercio con campione pesante/voluminoso	CS1	No	8-20	Tutti
	Istituti di credito bancario, agenzie immobiliari, assicurative e di pratiche automobilistiche, con sede in ZTL	CS1	No	8-20	Solo prossimità
ENTI PUBBLICI STAMPA	Enti pubblici	CS3	No	8-20	Tutti
	Comune di Lodi, Uffici giudiziari	CS3	No	0-24	Tutti
	Stampa	CS2	No	8-20	Tutti
MEDICI E ASSISTENZA	Medici di base	CS2	No	0-24	Tutti

(1) Si veda l'art. 17 del Regolamento